

Presidente Claudio Simonelli
Componenti Corrado Canfora
Renzo Capelletto
Francesco Dassano
Gian Mario Giolito
Jörg Luther

PARERE n. 5/2010

La Commissione di garanzia, nella seduta del 15 novembre 2010, presenti i componenti Claudio Simonelli, Corrado Canfora, Renzo Capelletto, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, sentito il relatore Renzo Capelletto, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 17 settembre 2010, pervenuta il 20 settembre 2010, ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 sulla proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Omegna, Falmenta Armeno, Madonna del Sasso e Valstrona: "Criteri specifici di finanziamento alle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani" presentata il 29 settembre 1999 (VI legislatura) e dopo ripetute dichiarazioni di ammissibilità registrata nell'VIII legislatura come p.d.l. n. 217.
2. La proposta è stata assegnata alla commissione IV in sede referente in data 11 gennaio 2006, ma non risulta essere discussa né in Commissione, né in Aula, contrariamente a quanto dispone lo Statuto (artt. 73 ss.).
3. La proposta risulta tuttora ricevibile e ammissibile. Lo scopo della legge di agevolare l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario da parte dei residenti in territori prevalentemente o esclusivamente montani (art. 1) e le relative misure di incentivazione, riequilibrio e ripartizione prioritaria delle risorse finanziaria prospettate (art. 2) non invadono le competenze esclusive dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.), né i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, proponendo un'attuazione dei principi statutari in materia di riconoscimento della specificità dei territori montani (art. 8, co. 2) e di tutela efficace della salute (art. 9, co. 1 e 2).
4. L'art. 2, co. 1, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 esclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa per "le proposte riguardanti: a) leggi tributarie e di bilancio". Sono quindi escluse non solo proposte riguardanti le leggi di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, ma anche l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio e le leggi collegate alla manovra finanziaria annuale (artt. 65, 66, 67, 68). Le leggi di spesa che comportano una variazione del bilancio, pur essendo rilevanti per il bilancio, sono invece una figura distinta (art. 69) dalle leggi di bilancio. L'art. 3 della p.d.l. n. 217 incarica la Giunta regionale a individuare "coerenti proposte operative e di variazione di bilancio" per la sua attuazione. Se ne deve desumere che la legge proposta, anche

nella parte in cui autorizza interventi di incentivazione, non importa necessariamente nuove o maggiori spese obbligatorie. Diversamente interpretata, la legge violerebbe l'art. 69 dello Statuto.

5) La Commissione ritiene pertanto ammissibile la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Omegna, Falmenta Armeno, Madonna del Sasso e Valstrona: “Criteri specifici di finanziamento alle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani” (p.d.l. 217).

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 15 novembre 2010.

Claudio Simonelli
(Presidente)

Renzo Capelletto
(Estensore)